



**AVVISO PUBBLICAZIONE PER NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

Ricorso N. 12857/2023 R.G.

Per

TULLIO ROBERTO TIRABOSCHI c.f. TRBTLR71D27A794U e residente in Brembate di Sopra, ma elettivamente domiciliato in Grosseto via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi, c.f. MNSLVN87M41E202J, che lo difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Pelosi c.f. PLSMHL72S27E202A, come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 · 06 68291

Nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA persona del Direttore p.t., domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 · 06 68291

E nei confronti

di tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso di cui al DD 499/2020 c.d.c. A046 per la regione Lombardia in qualità di controinteressati tra cui

RAFFAELE DE NICOLA (BG)

**** ** ****

Per l'annullamento

- Avviso pervenuto via mail il 12 maggio 2023 dall'USR Lombardia, uff. VII nella persona di Dalila Dell'Italia che comunicava l'avvio del procedimento di esclusione per mancanza di titolo di accesso del candidato



- Del decreto pubblicato dall'USR Lombardia prot. N. 847 del 15.6.23 che riporta elenco esclusi dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 per le c.d.c. A046 ed in particolare nella parte in cui esclude il ricorrente con la seguente motivazione:

“l'esame di statistica economica è stato sostenuto dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”

- Decreto pubblicato dall'USR Lombardia prot. N. 884 del 16.6.23 che approva le graduatorie di merito del concorso indetto con DD 21 aprile 2020 n. 499 come mod. dal DD 5 gennaio 2022 n. 23 per la c.d.c. A046 – scienze giuridico ed economiche, con allegata la graduatoria per la regione Lombardia
- Nonché quale atto presupposto: del Decreto del Ministero dell'Istruzione Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499). (GU n.34 del 28-4-2020) come mod. dal DD 5 gennaio 2022 n. 23, in particolare laddove disciplina i requisiti di accesso alla procedura;
- di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente;

Nonché per l'accertamento

Del diritto del ricorrente ad essere inserito tra i vincitori nella graduatoria per la classe di concorso A046 – scienze giuridico ed economiche per la regione Lombardia

e per la condanna

ad inserire il ricorrente nella suddetta graduatoria del concorso ordinario per la regione Lombardia

Ritenuto

Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati nella parte relativa alla valutazione della ricorrente per i motivi che seguono:

- 1. Violazione di legge: violazione art. 21-nonies c.p.c. per omesso esercizio espresso del provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di accesso alla classe di concorso A046**



Il ricorrente svolge da anni attività di insegnamento nella scuola secondaria di II grado, previa dichiarazione del titolo di laurea vecchio ordinamento, valutato in più occasioni dal Ministero come idoneo all'accesso alla classe di concorso A046.

L'amministrazione convenuta aveva quindi già provveduto sull'istanza del privato, riconoscendo la validità del titolo dichiarato per l'accesso alla classe di concorso A046, pertanto il successivo "ripensamento" manifestato nell'ambito della procedura concorsuale, finalizzata all'immissione in ruolo, provoca l'effetto di sovrapporsi indebitamente sull'indirizzo precedentemente assunto mediante un esercizio implicito del potere in autotutela.

2. Violazione di legge: violazione dell'art. 21 nonies della L. 241-90 nell'esercizio tardivo del potere di annullamento in autotutela

Quandanche si ritenesse rituale l'annullamento d'ufficio "ufficioso" del provvedimento amministrativo già consolidato, se ne evidenzia la palese tardività alla luce dell'art. 21-nonies L. 241-90, così come riformato dall'art. 63, comma 1, della legge n. 108 del 2021.

La predetta disciplina subordina l'esercizio del potere di annullamento in autotutela alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico e il rispetto di un termine ragionevole dall'adozione dell'atto originario, "comunque non oltre a dodici mesi".

I provvedimenti di inserimento nelle graduatorie e, a fortiori, quelli di convalida della posizione assunta in graduatoria valgono senz'altro a cristallizzare l'orientamento dell'Amministrazione sull'idoneità del titolo, cosicché la successiva revoca risulta oltremodo tardiva, pertanto illegittima.

3. Eccesso di potere: ingiustizia grave e manifesta sotto il profilo della violazione della tutela dell'affidamento incolpevole ingenerato nel ricorrente

L'esito positivo dei molteplici controlli operati dall'Amministrazione nel corso degli anni, con la conseguente progressione della carriera professionale del docente, il quale ha accumulato titoli di servizio utili all'ammissione ad una procedura riservata ai dipendenti dell'Amministrazione a tempo determinato, ha determinato senz'altro nel ricorrente un legittimo affidamento nell'idoneità dei titoli posseduti.

Ad ulteriore conforto della meritevolezza della posizione vantata dal ricorrente si evidenzia un recente orientamento manifestato dalla giurisprudenza amministrativa,



che valorizza il legittimo affidamento maturato dal candidato circa l'idoneità del titolo già dichiarato e convalidato dall'amministrazione, al fine di valutare l'illegittimità del potere in autotutela esercitato in modo officioso e tardivo.

Non vi è chi non veda l'ingiustizia manifesta causata dal provvedimento di esclusione dal concorso da parte dell'amministrazione che, in prima battuta ha valutato in molteplici occasioni il titolo dichiarato dal candidato come idoneo per l'accesso all'insegnamento per la c.d.c. 046. Ciò ha ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento sulla base del quale lo stesso ha fondato la propria carriera scolastica, svolgendo

A fortiori nel caso di specie, il candidato – successivamente all'emissione del bando di concorso avvenuta nel 2020 ma prima dello svolgimento delle prove nel 2022 – ha conseguito, per mero scrupolo, l'esame integrativo di statistica economica, con la conseguente idoneità del titolo di accesso.

Tanto esposto in fatto e considerato il ricorrente ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma, previa sospensione, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati dall'odierno ricorrente, nella parte in cui lo escludono dalla graduatoria di istituto pubblicata per la provincia di Grosseto nel triennio 2021/24 personale ATA profilo addetto azienda agraria e per l'effetto, ai sensi dell'art. 30, co 2 c.p.a., condannare l'Amministrazione a reinserirlo nella suddetta graduatoria con il conseguente riconoscimento sul profilo giuridico del servizio svolto. Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali oltre Iva e Cpa come per legge.”

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tar Lazio sede di Roma con ordinanza n. 1341/2024.

Con osservanza

Grosseto, 29.04.2024

Avv. Lavinia Mensi

